

COMUNE DI
CAPRI LEONE

25 MAR 2020

Prot. N.

3552

COMUNE DI CAPRI LEONE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Revisore Unico dei Conti

Agira, li 24.03.2020

Al Sindaco

Al Segretario Generale

**Al Responsabile Area Ragioneria e
Finanze**

Oggetto: **Verbale N. 03/2020 + Parere n. 02/2020.**

La presente per

trasmettere in allegato

- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisore Unico dei Conti

Firmato digitalmente da: MARCHESE FERDINANDO
Data: 24/03/2020 16:31:01

F.to

(Rag. Ferdinando Marchese)

COMUNE DI CAPRI LEONE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

-----oOo-----

Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 03 del 24.03.2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di Marzo, alle ore 14,30, presso lo studio del Rag. Marchese Ferdinando sito in Agira via Vittorio Emanuele n. 12, convocato senza alcuna formalità trattandosi di Revisore Unico, eletto mediante estrazione a sorte ai sensi della L.R. n. 17 del 11/08/2016, con atto consiliare n. 02 del 17.02.2020, esecutivo ai sensi di legge. Il revisore dopo aver ricevuto con email del 24.03.2020, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Modifica/integrazione delibera di G.M. n. 53 del 03.03.2020 con oggetto "Approvazione Piano triennale del *Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020 -*"; con separato atto ha provveduto a redigere il relativo parere di competenza che viene allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Del che il presente verbale che chiuso alle ore 16:30, previa lettura e approvazione è firmato digitalmente.

L'organo di Revisione Economico Finanziaria

Ferdinando Rag. Marchese

Firmato digitalmente da: MARCHESE FERDINANDO
Data: 24/03/2020 16:30:07

Comune di Capri Leone

(Città Metropolitana di Messina)

Revisore Unico dei Conti

Oggetto: Modifica/Integrazione delibera di G.M. 53 del 03.03.2020 con oggetto "Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022 e Piano Annuale 2020".

Parere OdR n. 02/2020.

L'anno 2020, il giorno ventiquattro del mese di Marzo,

24.03.2020

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

composto da

- *Ferdinando Marchese* – *Revisore Unico*;

si è adunato per discutere, esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di delibera di cui in oggetto.

Premesso che:

- l'Ente, con email del 24.03.2020, ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Contabile la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Modifica/Integrazione delibera di G.M. n. 53 del 03.03.2020 con oggetto "Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020 -"**;
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*

- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali¹;*
- *l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede "in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133¹";*
 - *l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";*
 - *l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";*
 - *l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: "le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...";*
 - *l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce " ... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°";*
 - *il medesimo articolo prevede, altresì, "il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente";*
 - *l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e*

¹ *in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come estensivi della presente disposizione.*

la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;

- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: “*le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
 - a) *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
 - b) *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- il successivo comma 6 dispone “*i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo*”;
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296²;
- l'articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
 - a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
 - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai

² pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

- sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 207 e successive modifiche e integrazioni;
- c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dismessi e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
 - l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede *"norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali"*;
 - con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli *"Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"*;
 - con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Tenuto conto che

- le stabilizzazioni del personale precario, a norma di quanto contenuto nell'articolo 1, comma 426, della Legge 23.12.2014, n. 190, sono prorogate al 31 dicembre 2018 - rispetto al termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 - con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del Decreto Legge 31.08.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.10.2013, n. 125, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali;
- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha elaborato i seguenti principi di diritto:
 1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
 2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
 3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini";*

Dato atto che

- la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale risulta essere stata effettuata con Deliberazione di Giunta Municipale, n. 51 del 27/02/2020;
- l'Ente ha adottato con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 27/02/2020 il piano triennale delle azioni positive;
- la Programmazione Triennale del fabbisogno di personale anni 2020-2022 comprende anche il piano programmatico delle assunzioni di cui all'articolo 30, comma 1, della Legge Regionale 28.01.2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, da avviare ai sensi della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27 e della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8;
- è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- dalla proposta di deliberazione *de qua* si rileva la facoltà assunzionale per il triennio 2020 – 2022, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni con Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, secondo i prospetti e i calcoli allegati alla medesima proposta deliberativa;
- l'Ente si trova in esercizio provvisorio a seguito della proroga del termine per l'approvazione (31.05.2020), disposta con D.L. n. 18 del 17.03.2020;
- il termine per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019 è stato prorogato al 31.05.2020;

Richiamate

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;
- la nota della Regione Siciliana, Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, datata 05.11.2018, prot. 16042 in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2018, n. 8;
- il proprio parere n. 01 del 02/03/2020;

Atteso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 02/04/2019 è stato approvato il DUP;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- che l'Ente ha rispettato il pareggio di bilancio per il 2018 giuste comunicazioni digitali trasmesse dal Dirigente del settore Finanze in data 27.03.2019;
- sono stati rispettati i termini di trasmissione del bilancio di previsione 2019/2021 e del consuntivo 2018 alla bdap;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

- le circolari n. 16 e n.18 (*Differimento termine per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato*), del 24 dicembre 2018, della Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Finanza Pubblica;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- L'attestazione sulle capacità assunzionali per l'anno 2020 resa con prot. 3.524 da parte del Responsabile Area Ragioneria e Finanze;
- L'attestazione sulla mancanza di graduatorie concorsuali valide per la copertura di posti di categoria "D" e di categoria "C", resa con nota prot. 2541 da parte del Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa Istituzionale;

Premesso quanto sopra e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Modifica/Integrazione delibera di G.M. 53 del 03.03.2020 con oggetto "Approvazione Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2020/2022 e Piano Annuale 2020",

certifica

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;
- c) l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013.

invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Osserva, Suggerisce e Raccomanda

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ al Responsabile dell'Area Economico Finanziario e a quello degli Affari Generali dell'Ente di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e del pareggio di bilancio.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente parere che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente

Rag. Ferdinando Marchese

Firmato digitalmente da MARCHESE FERDINANDO
Data:24/03/2020 16:16:07